

All'ATP di GENOVA presso l'U.S.R. di LIGURIA
Settore Scuola Primaria

e p.c. Al MIUR – Ufficio del Ministro viale Trastevere Direzione
Informatizzazione

**OGGETTO: Reclamo avverso mancato trasferimento su AMBITI della provincia di
GENOVA,- REGIONE LIGURIA e tentativo di conciliazione ai sensi dell'art.
135 del CCNL/2007.**

- 1) L'istante, abilitata/o all'insegnamento per la classe di concorso SCUOLA PRIMARIA, è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenza giuridica dal 01/09/2015 e decorrenza economica (per differimento) dal 01/07/2016 e da ultimo ha prestato servizio presso l'Istituto comprendivo "Teglia" GENOVA.
- 2) Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.
- 3) L'art. 3 della suddetta ordinanza ha previsto che: *"Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati"; comma 8" I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17".*
- 4) Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: *"Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione indicate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza"*
- 5) La sig.ra ALBANESE MIRELLA ha presentato domanda di mobilità nazionale fase C per l'anno scolastico 2016/2017, presso l'Ambito Territoriale della Provincia di GENOVA allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso;

6) L'istante ha altresì provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze nel seguente ordine:

1 CALABRIA	AMBITO 0010
2 CALABRIA	AMBITO 0011
3 CALABRIA	AMBITO 0009
4 CALABRIA	AMBITO 0001
5 CALABRIA	AMBITO 0002
6 LIGURIA	AMBITO 0002
7 LIGURIA	AMBITO 0001
8 LIGURIA	AMBITO 0003
9 LIGURIA	AMBITO 0004
10 CALABRIA	AMBITO 0007
11 CALABRIA	AMBITO 0008
12 LIGURIA	AMBITO 0007
13 LIGURIA	AMBITO 0008
14 LIGURIA	AMBITO 0005
15 LIGURIA	AMBITO 0006
16 LIGURIA	AMBITO 0009
17 LIGURIA	AMBITO 0010
18 CALABRIA	AMBITO 0003
19 CALABRIA	AMBITO 0004
20 CALABRIA	AMBITO 0005
21 CALABRIA	AMBITO 0006
22 PIEMONTE	AMBITO 0011
23 PIEMONTE	AMBITO 0012
24 PIEMONTE	AMBITO 0013
25 PIEMONTE	AMBITO 0014
26 LOMBARDIA	AMBITO 0029
27 LOMBARDIA	AMBITO 0030
28 LOMBARDIA	AMBITO 0031
29 TOSCANA	AMBITO 0013
30 TOSCANA	AMBITO 0014
31 TOSCANA	AMBITO 0015
32 TOSCANA	AMBITO 0024
33 TOSCANA	AMBITO 0025
34 TOSCANA	AMBITO 0018
35 TOSCANA	AMBITO 0019
36 TOSCANA	AMBITO 0001
37 TOSCANA	AMBITO 0002
38 TOSCANA	AMBITO 0003
39 LOMBARDIA	AMBITO 0017
40 LOMBARDIA	AMBITO 0018
41 LOMBARDIA	AMBITO 0015
42 LOMBARDIA	AMBITO 0016
43 EMILIA ROMAGNA	AMBITO 0009
44 EMILIA ROMAGNA	AMBITO 0010
45 EMILIA ROMAGNA	AMBITO 0011
46 EMILIA ROMAGNA	AMBITO 0005
47 EMILIA ROMAGNA	AMBITO 0006
48 EMILIA ROMAGNA	AMBITO 0018
49 EMILIA ROMAGNA	AMBITO 0019
50 EMILIA ROMAGNA	AMBITO 0020
51 EMILIA ROMAGNA	AMBITO 0007
52 EMILIA ROMAGNA	AMBITO 0008
53 EMILIA ROMAGNA	AMBITO 0016
54 EMILIA ROMAGNA	AMBITO 0017
55 ABRUZZO	AMBITO 0009
56 ABRUZZO	AMBITO 0010
57 MARCHE	AMBITO 0009
58 MARCHE	AMBITO 0010

59 MARCHE	AMBITO 0001
60 MARCHE	AMBITO 0002
61 PUGLIA	AMBITO 0010
62 PUGLIA	AMBITO 0013
63 PUGLIA	AMBITO 0014
64 PIEMONTE	AMBITO 0023
65 PIEMONTE	AMBITO 0024
66 PUGLIA	AMBITO 0021
67 PUGLIA	AMBITO 0022
68 PUGLIA	AMBITO 0023
69 LOMBARDIA	AMBITO 0011
70 FRIULI VENEZIA G.	AMBITO 0001
71 LOMBARDIA	AMBITO 0013
72 LOMBARDIA	AMBITO 0019
73 TOSCANA	AMBITO 0020
74 VENETO	AMBITO 0001
75 EMILIA ROMAGNA	AMBITO 0012
76 VENETO	AMBITO 0024
77 EMILIA ROMAGNA	AMBITO 0014
78 VENETO	AMBITO 0005
79 LAZIO	AMBITO 0027
80 PIEMONTE	AMBITO 0021
81 PIEMONTE	AMBITO 0001
82 LAZIO	AMBITO 0001
83 UMBRIA	AMBITO 0001
84 UMBRIA	AMBITO 0004
85 ABRUZZO	AMBITO 0004
86 LOMBARDIA	AMBITO 0034
87 PUGLIA	AMBITO 0011
88 EMILIA ROMAGNA	AMBITO 0001
89 PIEMONTE	AMBITO 0025
90 LOMBARDIA	AMBITO 0001
91 PIEMONTE	AMBITO 0017
92 PIEMONTE	AMBITO 0015
93 LOMBARDIA	AMBITO 0006
94 EMILIA ROMAGNA	AMBITO 0021
95 MARCHE	AMBITO 0003
96 FRIULI VENEZIA G.	AMBITO 0004
97 FRIULI VENEZIA G.	AMBITO 0006
98 LAZIO	AMBITO 0017

7) In seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l.a.s. 2016/2017 pubblicato sul sito dell'Ambito Territoriale della Provincia di IMPERIA presso l'Ufficio Scolastico Regionale di LIGURIA in data 29 luglio 2016 l'istante ha appreso che:

a) l'aspirante PUGLIESE ELEONORA, nato/a il 31/05/1974, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (*o successiva*) fase di mobilità del/della sottoscritto/a ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0002 con punti 18 cioè un punteggio inferiore al/la sottoscritto/a (punti 7) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

b) l'aspirante PANETTA CATERINA, nato/a il 12/05/1964, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (*o successiva*) fase di mobilità del/della sottoscritto/a ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0002 con punti 15 cioè un punteggio inferiore al/la sottoscritto/a (punti 10) e senza avvalersi di alcuna precedenza;

8) Tale modus operandi risulta illegittimo per i seguenti motivi

IN DIRITTO

VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS.

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.

L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito alla errata attribuzione del punteggio nonostante il/la sottoscritto/a avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che "La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno

giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta" (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

..ooOoo..

Alla luce di quanto sopra premesso, il/la sottoscritto/a presenta, ai sensi dell'art. 17 C. 2 DEL Ccni sulla mobilità 8 aprile 2016 e ai sensi dell'art. 135 del CCNL/2007, formale

RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

Avverso il provvedimento di mobilità ricevuto e pubblicato da codesti uffici in data 29.07.2016 e

CHIEDE

La rettifica del provvedimento con la modifica della sede di destinazione, ovvero l'assegnazione degli Ambiti della Regione LIGURIA o comunque nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, nonché nel rispetto del diritto del punteggio regolarmente acquisito.

Si precisa che il numero dei nominativi degli aspiranti segnalati dall'odierno esponente è, comunque, inferiore rispetto a quello degli aspiranti che hanno ottenuto con punteggio inferiore gli ambiti richiesti dal sottoscritto.

Con avvertenza

che in difetto di modifica, da parte di codesti uffici, della procedura di mobilità erroneamente disposta, il/la sottoscritto/a sarà costretto ad adire l'autorità giudiziaria, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Luogo e data: Siderno, 11/08/2016

Firma
Mirella Albanese